



REGOLAMENTO
PER LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO
DI CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO
AI PERCORSI DELLA FONDAZIONE ITS MAKER
Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging

Approvato dal Consiglio di Indirizzo del....

Adottato dal CTS del



PREMESSA

La Fondazione ITS MAKER “Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging” realizza percorsi biennali di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per il conseguimento del Diploma Statale di Tecnico Superiore (5° livello EQF), ai sensi del DPCM 25.01.2008 capo II e della Legge 15 luglio 2022, n. 99 recante “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”.

Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS le persone in possesso dei requisiti formali richiesti, ossia di **un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altri titoli formativi previsti dalle normative vigenti**.

In base al proprio annuale Avviso per l’ammissione ai corsi la Fondazione si riserva di ammettere ai propri percorsi, anche in itinere, persone in possesso dei requisiti formali suddetti, che dispongano di **Crediti Formativi Universitari (CFU)** debitamente certificati e documentati ovvero di **altri titoli formativi o di esperienza documentati**, ai fini della diversa determinazione della durata del percorso individuale.

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio e adottato dal CTS della Fondazione ITS MAKER, determina procedure e modalità per il riconoscimento dei crediti in ingresso ai percorsi formativi, in base alle competenze possedute e documentate dai candidati e dalle candidate.

ART. 1 - REQUISITI PER L’ACCESSO AI PERCORSI ITS

Ai sensi della Legge 15 luglio 2022, n. 99, articolo 1 comma 2, possono accedere ai percorsi di istruzione degli ITS “i giovani e gli adulti in possesso di un **diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale [IEFP] di cui all’articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all’esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore [IFTS] di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore**”.

Di norma e in base ai regolamenti attuativi vigenti, i diplomi di IEFP e IFTS dovranno essere stati conseguiti in aree tecnologiche coerenti con quelle del corso ITS cui si chiede di accedere.

ART. 2 - DOMANDE PER L’ACCESSO CON RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI

L’accesso ai corsi di Fondazione ITS Maker avviene in conformità alle previsioni dell’annuale “**Avviso per l’ammissione ai corsi**”.

Nel quadro di quanto previsto dall’Avviso, sono possibili anche accessi con il contestuale riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi dell’art.6 comma 6 della Legge 99/2022¹, può operare:

¹ Art 6 c. 6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

a) al momento dell’accesso ai percorsi;

b) all’interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell’ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 1, comma 1;

c) all’esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

- a) **al momento dell'accesso ai percorsi;**
- b) **all'interno dei percorsi;**
- c) **all'esterno dei percorsi.**

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di accesso ai percorsi ITS della Fondazione MAKER per quanto attiene ai soli punti a) e b) del suddetto articolo. Il riconoscimento dei crediti all'esterno dei percorsi (punto c) è regolamentato da specifiche convenzioni con le Università e gli enti citati nell'articolo 6, comma 6 della Legge 99/2022 e pertanto non è oggetto del presente Regolamento.

a) Domanda di riconoscimento crediti al momento dell'accesso ai percorsi

La **domanda al momento dell'accesso** per il riconoscimento di crediti formativi (allegato 1 del presente Regolamento scaricabile dal sito www.itsmaker.it) deve essere presentata nell'ambito delle procedure previste dall'Avviso annuale per l'ammissione ai corsi e nel rispetto dei termini di scadenza ivi definiti.

Pertanto, **il candidato/la candidata effettuerà normalmente le procedure di iscrizione** e prenderà parte alle previste attività di valutazione in ingresso. Se riconosciuto "idoneo/a", la domanda di riconoscimento di crediti in ingresso sarà valutata, ai fini della diversa determinazione della durata del percorso individuale, in particolare per la possibilità di ammissione diretta al II anno di corso.

Qualora vengano riconosciuti crediti in ingresso, ove lo ritenga, il candidato o la candidata mantiene comunque la possibilità di frequentare integralmente il percorso ITS cui sia risultato "ammesso/a".

b) Domanda di riconoscimento crediti all'interno dei percorsi

La domanda ai fini **dell'inserimento in itinere** o eventuale passaggio da altro percorso ITS (allegato 2 del presente Regolamento scaricabile dal sito www.itsmaker.it) viene presentata direttamente alle sedi di ITS Maker, a seguito della pubblicazione di specifico Avviso da parte della Fondazione, qualora si verificano le seguenti condizioni:

- **disponibilità di posti all'interno di percorsi già avviati e in svolgimento;**
- **valutazione da parte del CTS di ITS Maker della opportunità di ricoprire i posti disponibili.**

Il candidato o la candidata che avrà presentato la domanda entro le tempistiche e con le modalità stabilite dall'Avviso specifico dovrà **sostenere una prova di idoneità e ammissione, secondo quanto indicato al successivo articolo 6.**

c) Riconoscimento dei crediti all'esterno dei percorsi.

Come richiamato in precedenza, tale procedura **non è oggetto del presente regolamento**, in quanto disciplinata da apposite convenzioni ed accordi fra la Fondazione ITS Maker e le Università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e da eventuali accordi specifici con altri sistemi formativi.

ART. 3 - PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI AL MOMENTO DELL'ACCESSO

Il candidato o la candidata che partecipa alle valutazioni in ingresso previste dall'annuale “**Avviso per l'ammissione ai corsi**” può presentare **contestuale domanda per il riconoscimento di crediti formativi al momento dell'accesso (Allegato 1** del presente Regolamento).

Il candidato svolgerà le prove di ingresso secondo le modalità previste dall'Avviso per l'ammissione ai corsi. La domanda sarà presa in esame **solo in caso di conseguita idoneità del candidato o della candidata** e ai fini dell'accesso al corso ITS prescelto (prima o seconda scelta).

In caso di **idoneità** al corso prescelto (prima o seconda scelta) **la Commissione di cui al successivo art.6 valuterà la domanda di riconoscimento di crediti e definirà l'eventuale entità, degli stessi** sulla base dei seguenti elementi valutativi, a partire dalle documentazioni fornite nella domanda:

- **possesso di titoli** di studio universitari, accademici, di alta formazione o post-secondari;
- **possesso di attestazioni e certificazioni** relative a singoli esami o segmenti dei suddetti percorsi;
- **possesso di diplomi, documenti di formalizzazione e certificazione o attestazioni formative ulteriori** rispetto a quelle richieste per l'iscrizione al corso ITS, coerenti col corso per cui si richiede il riconoscimento dei crediti, ivi compresi **certificati di qualifica professionali, certificati di competenze e schede capacità e conoscenze** rilasciati dal Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC), o da altri sistemi analoghi;
- **coerenza dei titoli e delle attestazioni** dei singoli esami sostenuti o dei percorsi formativi svolti con il corso ITS per cui si chiede il riconoscimento crediti;
- **livello delle eventuali votazioni o valutazioni** riportate dal candidato o dalla candidata con riferimento ai titoli, esami o percorsi formativi di cui sopra;
- **ulteriori conoscenze e competenze possedute dal candidato o dalla candidata**, ricavabili da dichiarazioni dei datori di lavoro o da altre documentazioni idonee a comprovare esperienze lavorative coerenti e le conoscenze o competenze in esse maturate, o il possesso di altre competenze comunque acquisite, coerenti con il corso ITS per cui si chiede il riconoscimento dei crediti.

Per tali scopi sarà utilizzata esclusivamente la documentazione allegata dal candidato o dalla candidata alla domanda (allegato n. 1 del presente Regolamento), fatta salva la possibilità di richiedere il superamento di una ulteriore prova di valutazione delle competenze, appositamente predisposta (si veda sotto, articolo 6).

Nel rispetto delle indicazioni sopra riportate, il candidato potrà essere **ammesso direttamente alla seconda annualità del corso**, qualora siano soddisfatte anche le seguenti condizioni:

- **disponibilità di posti** nella seconda annualità di un percorso ITS corrispondente a quello di iscrizione (prima o seconda scelta);
- convalida e riconoscimento da parte della commissione di **minimo 50 crediti** (ECTS) coerenti con il piano di studi della prima annualità del corso ITS prescelto.

ART. 4 - PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI ALL'INTERNO DEI PERCORSI

Il candidato o la candidata che intende inserirsi con crediti **in itinere** all'interno di percorsi ITS già in svolgimento presenta la domanda (allegato n. 2 del presente Regolamento) a seguito della pubblicazione di specifico **Avviso per l'accesso in itinere a percorsi ITS**, sul sito della Fondazione MAKER.

L'Avviso indicherà la disponibilità di posti in attività formative gestite dalla Fondazione (di norma, a seguito di ritiro di allievi e in corrispondenza con l'avvio della II annualità), con riferimento a specifici corsi e sedi formative.

L'Avviso suddetto indicherà anche le modalità di presentazione della domanda, in conformità al presente Regolamento, nonché i tempi previsti di eventuale inserimento nel percorso dei candidati (di norma, dopo il termine del primo semestre e comunque dopo il raggiungimento del 20% del percorso biennale, pari di norma a 400 ore di corso, a tutela dei diritti acquisiti da parte di eventuali candidati idonei-non ammessi che non godono di riconoscimento di crediti, presenti nella graduatoria di selezione iniziale e ancora disponibili/in lista d'attesa).

Il candidato dovrà svolgere **una prova che ne attesterà l'idoneità**, secondo le modalità previste ordinariamente per le prove di ingresso della Fondazione ITS Maker. La domanda sarà presa in esame solo in caso di raggiunta idoneità del candidato (60/100). In caso contrario, la domanda non potrà essere accolta e l'allievo non potrà avere accesso ai percorsi di ITS Maker.

In caso di raggiunta idoneità, la Commissione di cui al successivo art. 6 valuterà la domanda di riconoscimento di crediti sulla base degli stessi elementi valutativi già indicati all'articolo 3 ed esclusivamente a partire dalle documentazioni fornite in allegato alla domanda stessa (allegato n. 1 del presente Regolamento), fatta salva la possibilità di richiedere il superamento di una ulteriore prova di valutazione delle competenze, appositamente predisposta (si veda sotto, articolo 6).

Nel rispetto delle indicazioni sopra riportate, il candidato potrà essere **ammesso direttamente alla seconda annualità del corso**, qualora siano soddisfatte anche le seguenti condizioni:

- **disponibilità di posti** nella seconda annualità di un percorso ITS corrispondente a quello di iscrizione (prima o seconda scelta);
- convalida e riconoscimento da parte della commissione di **minimo 50 crediti** (ECTS) coerenti con il piano di studi della prima annualità del corso ITS prescelto.

ART. 5 - TIPOLOGIE DI ESPERIENZE AMMISSIBILI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI CREDITI

Al fini del riconoscimento dei crediti di cui all'art. 2 lettera a) e b), art. 3 e art.4, sono prese in considerazione le medesime tipologie di attestazioni, documentazioni ed evidenze.

Non danno diritto alla diversa determinazione della durata del percorso attestazioni derivanti da percorsi di diploma di scuola superiore o comunque ottenute nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore, nonché altri titoli di valore pari o inferiore al IV livello EQF, già individuati come **requisito minimo di ingresso e iscrizione ai percorsi ITS**.

Possono costituire titolo valutabile ai fini della diversa determinazione della durata del percorso individuale oppure ai fini della ammissione diretta al II anno di corso le **certificazioni o attestazioni maturate al termine o seguito della frequenza, anche parziale, di:**

- corsi accademici e universitari;

- corsi AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);
- corsi ITS, IFTS o altri percorsi terziari e di istruzione tecnologica superiore di durata non inferiore alle 800 ore;
- percorsi formativi promossi da diversi soggetti nell'ambito dei sistemi di formazione professionale o non formale (formazione superiore e post-secondaria, corsi di aggiornamento e formazione continua, formazione obbligatoria, etc.).

Saranno prese in considerazione le esperienze formative o professionali documentate in modo pertinente ed esaustivo attraverso le opportune:

- **evidenze formative** (per percorsi di istruzione e/o formazione), quali diplomi, documenti di formalizzazione e certificazione, attestati di competenze e frequenza ottenuti in percorsi di educazione e formazione, formale e non formale;
- **evidenze da esperienza lavorativa o in contesto lavorativo**, in grado di dimostrare il possesso di competenze acquisite nel mondo del lavoro o attraverso esperienze personali significative (quali dichiarazioni dei datori di lavoro, referenze, portfolio, prodotti, output o elaborati da lavoro o da tirocini, etc.).

ART .6 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

A seguito del ricevimento delle domande di ammissione, viene istituita **una Commissione nominata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS)** della Fondazione ITS Maker che potrà operare anche con sottocommissioni, e composta da:

- un Referente del CTS o del Comitato di Progetto territoriale (art. 6 del Regolamento della Fondazione MAKER), Presidente della Commissione;
- un docente selezionato dall'Albo docenti della Fondazione ITS Maker;
- il coordinatore del percorso oggetto di richiesta di ammissione (con funzione anche di Segretario della Commissione).

La Commissione opera per:

1. **valutare la documentazione** presentata dal candidato (evidenze);
2. **definire il percorso di valutazione**, disponendo se del caso **eventuali prove integrative** per la valutazione delle competenze, ove le evidenze analizzate non risultino chiare o sufficienti;
3. **supervisionare lo svolgimento delle prove** eventualmente disposte ed esaminarne i risultati;
4. infine, a conclusione del proprio operato, formulare **la proposta di attribuzione dei crediti riconoscibili** a ciascun candidato, ivi compresa la possibilità di ammissione diretta al II anno.

Allo scopo di realizzare i passaggi suddetti, la Commissione assume a riferimento il Piano degli studi dei corsi in oggetto.

Il **piano degli studi** di ciascun percorso quantifica anche i crediti (ECTS) attribuibili a ciascuna Unità Formativa (UF) dei percorsi ITS MAKER e ne descrive:

- competenze obiettivo (da standard nazionale di riferimento);
- principali contenuti (in termini di conoscenze/competenze dichiarative);

- risultati di apprendimento (con relativi metodi e criteri di verifica)

in applicazione della metodologia ECTS (Sistema europeo per l'accumulazione e il trasferimento di crediti), basato sul principio della trasparenza dei processi di apprendimento, insegnamento e verifica del profitto.

Convenzionalmente, in base a tale metodologia, 60 crediti ECTS-ITS rappresentano l'equivalente medio di una annualità di 1000 ore (pari quindi a 120 crediti per il totale del percorso biennale ITS); ad ogni credito formativo corrispondono 25 ore di aula e/o laboratorio e/o lavoro (tirocinio curricolare) e/o studio individuale, riconducibili agli obiettivi (risultati attesi) di apprendimento del percorso formativo.

Riscontrando i crediti riconoscibili rispetto alle UF previste dal Piano degli studi, la Commissione formula la propria proposta finale di attribuzione a ciascun candidato dei crediti, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

ESAME DOCUMENTALE

- **pertinenza:** coerenza tra le competenze accertabili tramite documentazione (evidenze prodotte) e Piano degli studi del corso in oggetto, con riferimento alle singole UF;
- **esaustività:** grado di copertura delle competenze accertabili tramite documentazione rispetto ai contenuti e risultati di apprendimento previsti da singole UF pertinenti.

EVENTUALE PROVA INTEGRATIVA

Come già richiamato, ove le evidenze documentali non siano ritenute pertinenti o esaustive, la Commissione potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, una *prova di valutazione delle competenze*, che sarà oggetto di specifica progettazione e validazione da parte della Commissione stessa e a cui i candidati sono tenuti a sottoporsi su convocazione da parte della Fondazione, al fine di integrare gli elementi già raccolti dalle evidenze documentali presentate.

La Commissione predisporre la prova di cui sopra (completa di criteri/griglie di correzione) in modalità scritta e/o di colloquio valutativo, secondo la metodologia ritenuta più funzionale a valutare il possesso da parte dei candidati delle competenze oggetto di verifica, in base ai risultati di apprendimento attesi dalle UF previste dal Piano degli studi dei corsi in oggetto, e su cui si intende effettuare le necessarie verifiche/valutazioni integrative.

Al termine dei propri lavori, la Commissione formula e sottopone al CTS una proposta di crediti riconoscibili a ciascun candidato; la Commissione può proporre al CTS l'opportunità di prescrivere all'allievo la frequenza di **moduli integrativi**, che ne consentano il riallineamento rispetto a risultati di apprendimento già conseguiti dal percorso non integralmente accreditabili. Il CTS, tramite apposita riunione o tramite votazione, in presenza o a distanza, licenzia la proposta della Commissione. Il Coordinatore del corso di ammissione definisce di conseguenza il **piano di studi individualizzato/personalizzato** del candidato o della candidata.

Le persone così ammesse sono quindi tenute a confermare la loro **partecipazione** al corso, secondo il piano di studi stabilito; l'iscrizione diviene esecutiva solo a seguito del pagamento di una **quota pari a € 200,00** a titolo di cofinanziamento privato del percorso. Modalità e tempi di pagamento della quota di partecipazione saranno comunicati ai candidati e alle candidate a cura della Fondazione.

Si specifica che, per le persone ammesse, il monte ore corrispondente ai crediti riconosciuti assume valore ai fini del raggiungimento della frequenza minima dell'80% delle ore totali, prevista dalla normativa per accedere all'esame finale.

Si specifica infine che le UF per le quali sono stati riconosciuti crediti formativi corrispondenti non concorrono alla determinazione della media ponderata della valutazione finale ai fini dell'ammissione all'esame finale.

Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dei **crediti al momento dell'accesso** dei percorsi (art. 2 **punto a** e art.3) dovrà essere presentata **contestualmente all'iscrizione alle selezioni**, utilizzando l'apposita modulistica (**Allegato 1** del presente Regolamento).

La domanda per il riconoscimento dei crediti per **l'accesso all'interno dei percorsi** (art. 2, **punto b** e art.4) dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica (**Allegato 2** del presente regolamento) in risposta ad un eventuale specifico Avviso da parte della Fondazione ITS MAKER, da pubblicarsi sul sito www.itsmaker.it.

Le domande, compilate in tutte le loro parti e corredate di tutti i documenti richiesti o ritenuti utili, dovranno pervenire presso la sede del corso di prima scelta, a cui si chiede l'accesso.

Per l'invio delle domande possono essere utilizzate le seguenti modalità:

- consegna a mano (negli orari di apertura della Segreteria della sede del corso);
- spedizione postale
- tramite e-mail, corredata da tutta la documentazione scansionata in formato PDF e chiaramente leggibile, all'indirizzo segreteria@itsmaker.it.

Nel caso di spedizione postale rimane di esclusiva responsabilità del mittente il rispetto della scadenza eventualmente indicata, restando esclusa qualsivoglia responsabilità da parte della Fondazione ove, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga all'indirizzo di destinazione in tempo utile.

L'accettazione delle domande di cui all'art. 2 punti a) e b) e l'attivazione delle procedure di cui ai successivi artt. 3 e ss. può avvenire **solo in presenza delle necessarie condizioni organizzative**, tra cui in particolare in base alla **valutazione dei posti previsti e di quelli eventualmente disponibili nei corsi di inserimento**, ad esclusiva e insindacabile discrezione della Fondazione ITS Maker.

Le domande presentate e accolte vengono valutate dalla Commissione secondo le modalità fissate all'articolo 6.

Art. 9 – PRIVACY

I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati per le operazioni connesse alla formazione dell'elenco degli ammessi al Corso, secondo le disposizioni del D.Lgs. n.30/06/2003 n.196 ed ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Bologna li

Il Presidente della Fondazione ITSMAKER

Ormes Corradini